

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3974

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BISCARDI, ASCIUTTI, AZZOLLINI,
MONTICONE, RESCAGLIO, BRIGNONE, BEVILACQUA,
MANTICA, CORTIANA e FERRANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1999

—————

Interventi straordinari nel settore dei beni culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di destinare risorse finanziarie al restauro, alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni culturali è affermata quotidianamente sia dagli addetti al settore sia dagli organi di informazione. È noto che la concentrazione nel nostro paese di una gran parte dell'intero patrimonio culturale internazionale richiede l'assoluta necessità di disporre di risorse finanziarie adeguate che non trovano però riscontro nell'attuale disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali.

Alcune particolari necessità sono emerse sia nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 1999 sia durante l'iter parlamentare dei provvedimenti di settore.

Si ritiene necessario mettere a disposizione del citato Ministero un finanziamento straordinario, sia pure di non rilevante entità, ma che consentirà di affrontare in tempi rapidi gli interventi di maggior rilievo che non sono potuti rientrare, proprio per la ridotta disponibilità finanziaria, nella programmazione ordinaria.

La necessità di intervenire non si limita ai soli beni statali nè ai soli interventi realizzati direttamente dallo Stato, ma anche ai beni culturali non statali e alle opere attuati da soggetti pubblici e privati diversi dallo Stato mediante contribuzione di quest'ultimo.

La recente legge 15 dicembre 1998, n. 444, ha stanziato fondi da destinare al restauro, alla ristrutturazione e all'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo. Le esigenze reali, emerse in sede di attuazione della predetta normativa, ribadite anche in sede parlamen-

tare durante la discussione di iniziative legislative di settore, hanno evidenziato la necessità di incrementare notevolmente il predetto finanziamento.

Analoga necessità finanziaria si manifesta sia per i progetti socialmente utili in corso di realizzazione nell'ambito dei beni culturali, sia nei confronti degli istituti culturali vigilati dal Ministero, sia ancora per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

L'unito disegno di legge provvede a destinare al Ministero per i beni e le attività culturali un finanziamento da utilizzare per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali statali e non statali e per contributi destinati alla realizzazione di musei.

L'articolo 1 dispone inoltre che gli interventi da realizzare siano individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro.

L'articolo 2 rfinanzia il programma straordinario di interventi sugli immobili destinati ad attività teatrali sia con stanziamento diretto che con ricorso a mutui, mediante utilizzazione dei limiti di impegno disposti dalla legge finanziaria per il 1999.

L'articolo 3 si occupa dei progetti socialmente utili in corso di realizzazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e destina 26,6 miliardi di lire al finanziamento di tali progetti da realizzare nel corso del 1999. Vengono altresì disposti un congruo finanziamento straordinario da destinare agli istituti culturali vigilati dal Ministero, nonché un'autorizzazione di spesa per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali statali e non statali e per contributi destinati alla realizzazione di musei è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999, per far fronte agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soprintendenti sono autorizzati ad effettuare ed i cui ricavi, per la parte destinata agli interventi da attuare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate ai soprintendenti stessi. Per le stesse finalità è altresì autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa annua di lire 5 miliardi.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi e i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. È altresì autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, e a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, anche a tale fine utilizzando le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo

1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 3.

1. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per realizzare progetti socialmente utili mediante l'utilizzazione di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero del trattamento speciale di disoccupazione o del sussidio sostitutivo. È altresì autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 11.600 milioni per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero citato. Si applica l'articolo 1, comma 2.

2. A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi da destinare al potenziamento organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 49.200 milioni per l'anno 1999 e lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

